

IAS 10

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS N. 10

Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio

SOMMARIO	Paragrafi
Finalità	1
Ambito di applicazione	2
Definizioni	3-7
Rilevazione e valutazione	8-13
Fatti successivi che comportano una rettifica	8-9
Fatti successivi che non comportano rettifica	10-11
Dividendi	12-13
Continuità aziendale	14-16
Informazioni integrative	17-22
Data di autorizzazione alla pubblicazione	17-18
Aggiornamento dell'informativa concernente le situazioni alla data di riferimento del bilancio	19-20
Fatti successivi che non comportano rettifica	21-22
Data di entrata in vigore	23
Eliminazione dello IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999)	24

Il presente Principio sostituisce lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999) *Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio* e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1. La finalità del presente Principio è quella di prescrivere:
 - (a) quando l'entità dovrebbe rettificare il proprio bilancio a seguito di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio;
 - e
 - (b) l'informativa che un'entità dovrebbe fornire circa la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione ed in relazione ai fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

Il Principio richiede, inoltre, che un'entità non dovrebbe redigere il proprio bilancio secondo i criteri propri di un'impresa in funzionamento se i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio indicano che il postulato della continuità aziendale non è più appropriato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. ***Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione e nell'informativa di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.***

DEFINIZIONI

3. I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:

I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio. Possono essere identificate due tipologie di fatti:

(a) *quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio (fatti successivi che comportano una rettifica);*

e

(b) *quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio (fatti successivi che non comportano una rettifica).*

4. Il processo previsto per l'autorizzazione alla pubblicazione del bilancio può variare a seconda della struttura della direzione aziendale, delle disposizioni statutarie e delle procedure seguite nel preparare e nel redigere il bilancio.
5. In alcuni casi, l'entità è tenuta a presentare il bilancio agli azionisti per l'approvazione dopo che lo stesso è stato pubblicato. In tali casi, il bilancio si intende autorizzato ad essere pubblicato nella data di pubblicazione, non in quella in cui gli azionisti approvano il bilancio.

Esempio

La direzione aziendale di un'entità completa la bozza del bilancio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 20X1 in data 28 febbraio 20X2. Il 18 marzo 20X2, il consiglio di amministrazione prende in esame il bilancio e ne autorizza la pubblicazione. L'entità rende noti l'utile e altri dati salienti di bilancio in data 19 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1° aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l'assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio così approvato è, quindi, depositato presso l'autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2.

Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione il 18 marzo 20X2 (data di autorizzazione alla pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione).

6. In alcuni casi, la direzione aziendale di un'entità è tenuta a presentare per approvazione il proprio bilancio a un organo di sorveglianza (composto solamente da amministratori non esecutivi). In tali casi, il bilancio è autorizzato alla pubblicazione quando la direzione aziendale ne autorizza la presentazione all'organo di sorveglianza.

Esempio

In data 18 marzo 20X2, la direzione aziendale di un'entità presenta il bilancio al suo organo di sorveglianza. L'organo di sorveglianza è composto solo da amministratori non esecutivi e può comprendere rappresentative sindacali e altri soggetti esterni. L'organo di sorveglianza approva il bilancio in data 26 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1° aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l'assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio è quindi depositato presso l'autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2.

Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione in data 18 marzo 20X2 (data dell'autorizzazione da parte della direzione aziendale per la presentazione all'organo di sorveglianza).

7. I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio includono tutti i fatti fino alla data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, anche se tali fatti si verificano dopo la comunicazione al pubblico dell'utile o di altri dati salienti di bilancio.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Fatti successivi che comportano una rettifica

8. *L'entità è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per riflettere i fatti successivi che comportano una rettifica.*

IAS 10

9. Di seguito sono riportati esempi di fatti rettificativi intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che impongono all'entità di rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi non rilevati in precedenza:
- (a) la conclusione dopo la data di riferimento del bilancio di una causa legale che conferma che l'entità aveva un'obbligazione in corso alla data di riferimento del bilancio. L'entità rettifica qualsiasi accantonamento precedentemente rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* o rileva un nuovo accantonamento. L'entità non si limita a fornire solo una informativa di una passività potenziale perché la sua conclusione fornisce ulteriori elementi che sarebbero considerati secondo quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 37.
 - (b) la conoscenza di informazioni dopo la data di riferimento del bilancio che indicano che un'attività aveva subito una riduzione di valore alla data di riferimento del bilancio medesimo, o che l'importo di una perdita per riduzione di valore di quell'attività precedentemente rilevata deve essere rettificato. Per esempio:
 - (i) il fallimento di un cliente che si verifica dopo la data di riferimento del bilancio solitamente conferma che una perdita di realizzo di un credito commerciale esisteva già alla data di riferimento del bilancio e che l'entità deve rettificare il valore contabile della voce crediti commerciali;
 - e
 - (ii) la vendita di rimanenze dopo la data di riferimento del bilancio può fornire evidenza del loro valore netto di realizzo alla data di riferimento del bilancio.
 - (c) la determinazione dopo la data di riferimento del bilancio del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di riferimento del bilancio.
 - (d) la determinazione dopo la data di riferimento del bilancio dell'importo di compartecipazione agli utili o di incentivi da erogare, se l'entità alla data di riferimento del bilancio aveva un'obbligazione legale o implicita a effettuare tali pagamenti per effetto di fatti precedenti a tale data (vedere IAS 19 *Benefici per i dipendenti*).
 - (e) la scoperta di frodi o errori che dimostrano che il bilancio non è corretto.

Fatti successivi che non comportano rettifica

10. ***L'entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere fatti successivi che non comportano rettifica.***
11. Un esempio di un fatto successivo che non comporta rettifica è una flessione del valore di mercato di attività tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione. Flessioni nel valore di mercato solitamente non fanno riferimento alla situazione delle attività alla data di riferimento del bilancio, ma riflettono circostanze che si sono verificate successivamente. Di conseguenza, un'entità non rettifica il valore delle attività iscritte nel proprio bilancio. Analogamente, l'entità non aggiorna l'informativa circa il valore delle attività alla data di riferimento del bilancio, sebbene ciò possa comportare la necessità di fornire informazioni aggiuntive secondo le disposizioni del paragrafo 21.

Dividendi

12. ***Se l'entità delibera l'assegnazione di dividendi ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale proprio (come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio e informazioni integrative) dopo la data di riferimento del bilancio, la stessa non deve rilevare tali dividendi come una passività alla data di riferimento del bilancio.***
13. Se i dividendi vengono dichiarati (per es. i dividendi sono formalmente autorizzati e non più a discrezione dell'entità dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione, i dividendi non sono rilevati come una passività alla data di riferimento del bilancio perché non soddisfano i criteri di un'obbligazione attuale secondo lo IAS 37. Tali dividendi sono esposti nelle note al bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 1 *Presentazione del bilancio*).

CONTINUITÀ AZIENDALE

IAS 10

14. **L'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò.**
15. Il peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la data di riferimento del bilancio può essere indicativo delle necessità di considerare se il presupposto della continuità aziendale risulti ancora appropriato. Se il presupposto della continuità aziendale non è più appropriato, l'effetto è così pervasivo che il presente Principio richiede una modifica fondamentale dei principi contabili di riferimento piuttosto che una rettifica degli importi rilevati in conformità agli originari principi contabili.
16. Lo IAS 1 specifica che è richiesta informativa se:
- (a) il bilancio non è redatto secondo il presupposto della continuità aziendale;
 - o
 - (b) la direzione aziendale è a conoscenza di rilevanti incertezze connesse a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell'entità di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Gli eventi o situazioni che richiedono tale informativa possono sorgere dopo la data di riferimento del bilancio.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Data di autorizzazione alla pubblicazione

17. **L'entità deve indicare la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione e chi ne ha dato l'autorizzazione. Se i proprietari dell'entità o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la pubblicazione, l'entità deve indicare tale fatto.**
18. È importante per gli utilizzatori conoscere quando il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, perché il bilancio non riflette i fatti intervenuti dopo quella data.

Aggiornamento dell'informativa concernente le situazioni alla data di riferimento del bilancio

19. **Se l'entità riceve dopo la data di riferimento del bilancio informazioni riguardanti situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio, deve aggiornare l'informativa relativa a tali situazioni, alla luce delle nuove conoscenze.**
20. In alcune circostanze, l'entità necessita di aggiornare l'informativa contenuta nel proprio bilancio al fine di riflettere le informazioni ricevute dopo la data di riferimento del bilancio, persino quando le informazioni non incidono sui valori che l'entità rileva nel proprio bilancio. Un esempio della necessità di aggiornare l'informativa si ha quando si viene a conoscenza, dopo la data di riferimento del bilancio, di fatti concernenti una passività potenziale già esistente alla data di riferimento del bilancio. L'entità, oltre a considerare se debba rilevare o modificare un accantonamento, secondo le disposizioni dello IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* aggiorna la propria informativa riguardo la passività potenziale alla luce di tale conoscenza.

Fatti successivi che non comportano rettifica

21. **Qualora fatti successivi che non comportano rettifica siano rilevanti, la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. Di conseguenza, per ogni significativa categoria di fatti successivi la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica, l'entità deve indicare quanto segue:**
- (a) *la natura del fatto;*

e

IAS 10

(b) *una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.*

22. Quelli che seguono sono esempi di fatti successivi la data di riferimento del bilancio e che generalmente richiederebbero un'informativa:
- (a) un'importante aggregazione aziendale dopo la data di riferimento del bilancio (lo IAS 22 *Aggregazioni di imprese* richiede in tali casi specifica informativa) o il trasferimento di un'importante controllata;
 - (b) la comunicazione di un piano che prevede la cessazione di un'attività, dismissione di attività o estinzione di passività attribuibili a un'attività destinata a cessare o la stipulazione di accordi vincolanti a vendere tali attività o estinguere tali passività (si veda IAS 35 *Attività destinate a cessare*);
 - (c) importanti acquisizioni e dismissioni di attività, o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche;
 - (d) la distruzione dovuta a un incendio di un importante impianto produttivo dopo la data di riferimento del bilancio;
 - (e) la comunicazione o l'inizio dell'attuazione di un'importante ristrutturazione (si veda IAS 37);
 - (f) importanti operazioni su azioni ordinarie e possibili operazioni su azioni ordinarie avvenute dopo la data di riferimento del bilancio (Lo IAS 33 *Utile per azione* richiede che un'entità inserisca in bilancio una descrizione di tali operazioni ad eccezione di quando le operazioni in oggetto riguardano la capitalizzazione di riserve o emissioni gratuite, frazionamenti azionari o un raggruppamento di azioni, tutte quante comportanti una rettifica secondo le disposizioni dello IAS 33);
 - (g) abnormi variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio in valuta estera avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio;
 - (h) variazioni delle aliquote fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate dopo la data di riferimento del bilancio che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e differite (si veda IAS 12 *Imposte sul reddito*);
 - (i) assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzione di significativi impegni per garanzie;
- e
- (j) l'inizio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data di riferimento del bilancio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

23. *L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.*

ELIMINAZIONE DELLO IAS 10 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1999)

24. Il presente Principio sostituisce lo IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio* (rivisto nella sostanza nel 1999).
-

APPENDICE

Modifiche ad altre disposizioni in materia

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

A1. Nello IAS 22 *Aggregazioni di imprese*, il paragrafo 97 è stato modificato come segue:

97. Le aggregazioni di imprese eseguite dopo la data di riferimento del bilancio e prima della data in cui il bilancio di una delle entità partecipanti all'aggregazione è autorizzato ad essere pubblicato sono indicate se rilevanti e se la mancata informativa può influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori che si basano su quanto esposto in bilancio (si veda IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio*).

A2. Nello IAS 35 *Attività destinate a cessare*, paragrafo 32 è stato modificato come segue:

32. Le dismissioni di attività, le estinzioni delle passività e gli accordi di vendita vincolanti cui si fa riferimento nel precedente paragrafo possono verificarsi in concomitanza con il fatto che determina l'obbligo iniziale di informativa, oppure nel periodo nel quale tale fatto si verifica, o anche in un periodo successivo. Secondo quanto previsto dallo IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio* se alcuni dei beni attribuibili all'attività destinata a cessare sono stati effettivamente venduti o sono l'oggetto di uno o più accordi di vendita vincolanti stipulati dopo la fine dell'esercizio, ma prima che il consiglio di amministrazione abbia autorizzato il bilancio alla pubblicazione, il bilancio deve includere l'informativa prevista dal paragrafo 31, se gli effetti sono rilevanti e la loro mancata indicazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.

A3. Nello IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, il paragrafo 96 è eliminato, mentre il paragrafo 18 dell'Introduzione e il paragrafo 75 sono modificati come segue:

18. Il Principio definisce una passività potenziale come:

- (a) ...

75. La decisione di attuare una ristrutturazione presa dalla direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione prima della data di riferimento del bilancio non dà luogo, alla data di riferimento del bilancio stessa, a un'obbligazione implicita, a meno che l'entità, prima di quella data:

- (a) abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione;

o

- (b) abbia comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione agli interessati in una maniera sufficientemente analitica da far nascere in loro la valida aspettativa che l'entità attuerà la ristrutturazione.

Se l'entità ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione, o ne comunica gli aspetti principali agli interessati soltanto dopo la data di riferimento del bilancio, la stessa deve riportare tale fatto, secondo quanto disposto dallo IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio*, se la sua ristrutturazione è rilevante e la sua non indicazione potrebbe influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori che si basano su quanto esposto in bilancio.

96. [Abrogato]

A4. Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi contabili internazionali (IAS) e le Interpretazioni applicabili al dicembre 2003, i riferimenti alla versione attuale dello IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio* sono stati così modificati in IAS 10 *Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio*.